



Roma, 30 dicembre 2019
0289

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi**

OGGETTO: Trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il 1° gennaio 2020, scatta per tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” (quindi anche gli ambulanti) per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico.

Si premette che la Federazione si sta attivando, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe (che è attualmente alla firma del Presidente della Repubblica e che deve iniziare l’iter parlamentare di conversione in legge), per un emendamento che faccia slittare al 1 gennaio 2021 detto obbligo.

Tuttavia, appare utile fornire alcune informazioni ricordando in primo luogo che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo sopraindicato **non sono applicabili sanzioni** se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del 4 luglio 2019. Si tratta quindi di una fase transitoria per consentire agli operatori economici di dotarsi dei nuovi strumenti telematici in tempi più ampi ma comunque non oltre il 1 luglio 2020 (salvo eventuali rinvii).

Ai sensi dell’articolo 12-quinques del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (cd. *Decreto Crescita*), che ha modificato la previgente normativa, è stato stabilito che le sanzioni previste dal comma 6 dell’ articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico** di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri** entro i più ampi termini previsti dalla norma, il richiamato Provvedimento 4 luglio 2019 ha definito ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio individuato (deve avvenire, distintamente per ogni punto vendita e per ciascuna giornata; riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare; deve essere effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi; deve essere effettuata entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento) ivi inclusa la trasmissione a cura dell’intermediario. **In termini pratici** l’operatore **potrà continuare ad emettere lo scontrino fiscale** con il registratore di cassa ovvero rilasciare la ricevuta fiscale compilando contestualmente il registro dei corrispettivi e, utilizzare successivamente una delle opzioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico in autonomia o incaricare il proprio intermediario.

Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri prevede alcuni effetti diretti su specifici adempimenti operativi e sostituisce: la registrazione dei corrispettivi (che resta comunque possibile su base volontaria) e le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima rispettato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale e ora sostituito da un documento commerciale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Si ritiene opportuno sottolineare che la moratoria in materia di sanzioni è prevista soltanto per l'invio dei corrispettivi in forma telematica e non per la memorizzazione del corrispettivo stesso che rimane obbligatoriamente giornaliera, ed è prevista sia per gli esercenti che ancora non hanno acquistato e/o adattato il registratore telematico di cassa sia per coloro che, durante questo periodo transitorio, utilizzano i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di agevolare gli acquisti nei nuovi apparecchi è stato previsto un credito d'imposta del 50% (e comunque fino a 250 euro). Per coloro che scelgono di adattare il vecchio apparecchio il credito d'imposta è pari a 50 euro. Entrambe le agevolazioni sussistono se il pagamento della relativa fattura è fatto con mezzi tracciabili.

Per completezza di informazione si ricorda che, al momento, **sembrano essere esclusi** dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, **quantomeno in fase di prima applicazione**, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera a) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 maggio 2019 i soggetti che effettuano operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art.2 del DPR 696/1996 fra cui:

- le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali (art.2 lettera bb)
- le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate (art.2 lettera dd)
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (lettera c) nonché le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (lettera pp).

Ulteriori e più precise informazioni possono essere richieste agli uffici fiscali e tributari delle nostre Associazioni e delle Confcommercio provinciali.

Con l'occasione si comunica che il 2 febbraio 2020 a MILANO, presso la sede dell'Unione in Corso Venezia 47/49 terremo la nostra ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI DIRIGENTI, cui è stata già confermata la partecipazione di personalità di Governo, per richiedere e sostenere con forza la norma di rinvio e la norma per il rinnovo delle concessioni che scadranno il 31 dicembre 2020. Seguirà la convocazione formale ma fin d'ora si sottolinea la estrema importanza della partecipazione più ampia.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)

